

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Antonio FOSSON

IL DIRIGENTE ROGANTE
Stefania FANIZZI

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Stefania FANIZZI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 22 novembre 2019

In Aosta, il giorno ventidue (22) del mese di novembre dell'anno duemiladiciannove con inizio alle ore otto e quindici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Delfeys n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Antonio FOSSON

e gli Assessori

Renzo TESTOLIN - Vice-Presidente
Mauro BACCEGA
Stefano BORRELLO
Chantal CERTAN
Albert CHATRIAN
Laurent VIERIN

Si fa menzione che l'Assessore Luigi BERTSCHY interviene alla seduta alle ore 8.51' dopo l'approvazione della deliberazione n. 1592.

Svolge le funzioni rogatorie il Segretario generale della Regione, Sig.a Stefania FANIZZI.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1569** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DELL'ESENZIONE ALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) PER LE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ATTIVITÀ DI RIFUGIO ALPINO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, DELLA L.R. 12/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che istituisce l'imposta regionale sulle attività produttive e che stabilisce l'aliquota da applicare al valore della produzione netta per il calcolo dell'imposta dovuta;

precisato che l'articolo 16 del d.lgs. 446/1997, al comma 3, dispone: *“A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 e 1-bis fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi”*;

visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 2017, n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale), il quale stabilisce che *“la Regione Valle d'Aosta, relativamente ai tributi erariali per i quali la legislazione statale ne prevede la possibilità e il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, può modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni nonché deduzioni, entro il limite massimo dell'imposizione stabilita dalla normativa statale”*;

visto l'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), il quale prevede nuove esenzioni dall'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019 demandando alla Giunta regionale la definizione degli adempimenti e delle modalità operative di attuazione della norma;

visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 2 della succitata l.r. 12/2018, il quale stabilisce che: *“A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019, le imprese che esercitano in via esclusiva l'attività di rifugio alpino ai sensi del capo IV della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), identificata dallo specifico codice Ateco, sono esentate dal pagamento dell'IRAP”*;

precisato, inoltre, che l'esenzione sarà applicata sul valore della produzione netta realizzata sul territorio della Regione Valle d'Aosta, dai soggetti passivi che rispettino le condizioni definite nell'articolo sopraccitato;

preso atto che, come certificato dagli uffici, l'esenzione dall'IRAP per i rifugi alpini, ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, non costituisce aiuto di Stato;

ritenuto opportuno, quindi, considerato che l'opzione dell'esenzione sarà valutata dai contribuenti nell'anno 2020, in sede di compilazione delle dichiarazioni per l'anno 2019, fornire precise indicazioni al fine di meglio chiarire i requisiti necessari per poter utilizzare il beneficio affinché non possano esservi indebite fruizioni che potrebbero configurarsi, fra l'altro, quali aiuti di Stato;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672, in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377, in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura finanze e tributi dell'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato e dal dirigente della Struttura strutture ricettive dell'Assessorato turismo, sport,

commercio, agricoltura e beni culturali per quanto di propria competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, Renzo Testolin di concerto con l'Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, Laurent Viérin;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 5, della l.r. 12/2018, i criteri e le modalità di applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese che esercitano l'attività di rifugio alpino secondo quanto specificato nell'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta e sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai tributi regionali.

Criteria e modalità applicativi dell'esenzione dall'IRAP per le imprese che esercitano l'attività di rifugio alpino in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 5, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021)

Articolo 1
(*Campo di applicazione*)

1. Le presenti disposizioni, in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 5, della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021), disciplinano criteri e modalità di applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese che esercitano l'attività di rifugio alpino sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 2
(*Definizioni*)

1. Ai fini di cui alle presenti disposizioni, si intende per:
 - a) "esenzione": non debenza dell'imposta di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
 - b) "periodo di imposta": periodo di tempo, generalmente coincidente con l'anno solare, a cui si fa riferimento per richiedere al contribuente un'obbligazione tributaria autonoma;
 - c) "soggetto passivo": colui che è tenuto al pagamento dell'imposta;
 - d) "codice Ateco": classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto nazionale di statistica italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico, utilizzato per l'individuazione dell'attività in sede di registrazione dell'impresa presso la Camera di commercio;
 - e) "rifugio alpino": struttura ricettiva extralberghiera di cui al capo IV della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).

Articolo 3
(*Soggetti beneficiari dell'esenzione*)

1. Possono beneficiare dell'esenzione i soggetti passivi indicati dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e) del d.lgs. 446/1997 che esercitano in via esclusiva l'attività turistico-ricettiva extralberghiera di "rifugio alpino" con i seguenti codici Ateco: 55.20.30 Rifugi di montagna (Ateco 2007) o codice 55.21.2 Rifugi di montagna (Ateco 2002).
2. Possono beneficiare dell'esenzione anche i soggetti di cui al comma 1 che, all'interno della medesima unità locale, esercitano anche attività secondarie, comunque riconducibili e/o funzionali e/o strumentali a quella di rifugio alpino, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione

pubblicitaria) e di noleggio di attrezzature sportive. In tali casi, il soggetto passivo che esercita l'attività prevalente di rifugio può beneficiare dell'esenzione relativamente alla totalità delle attività esercitate all'interno dell'unità locale, coerentemente con le modalità di rappresentazione del valore della produzione previste dai modelli di dichiarazione Irap.

3. Nel caso in cui il soggetto passivo eserciti la propria attività in più unità locali dislocate sul territorio regionale e/o nazionale, l'esenzione è ammessa a condizione che, in ognuna di dette unità, venga effettivamente esercitata in forma esclusiva l'attività di rifugio alpino così come identificata ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 4

(Decorrenza dell'esenzione e obblighi)

1. L'esenzione dal pagamento dell'imposta decorre dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2019.
2. I soggetti passivi restano obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 446/1997.

Articolo 5

(Verifiche e controlli)

1. Le dichiarazioni annuali dei soggetti che beneficiano dell'esenzione sono soggette a controlli da parte della struttura competente in materia di tributi regionali, sulla base dell'elenco regionale dei rifugi tenuto e aggiornato dalla struttura competente in materia di strutture ricettive, e da parte dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività posta in capo a tali strutture, secondo le norme vigenti.